



Deliberazione della Giunta comunale

N. 100 del 29.03.2011

SCUOLA ELEMENTARE B.ORIANI – CAUSA R.G. 1111/10 TRIBUNALE DI MILANO – ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DAI SIGNORI SERRA E USAI PER RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA – ACCORDO TRANSATTIVO.

VERBALE

Il 29 marzo 2011 alle ore 10.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Scuola elementare B. Oriani - CAUSA R.G. 1111/10 Tribunale di Monza- Accertamento tecnico preventivo promosso dai signori Serra e Usai per risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua – Accordo transattivo

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di accordo transattivo formulata dai signori Serra e Usai a seguito dei contatti intercorsi tra le parti e che prevede per la composizione bonaria della controversia di cui alla causa civile per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc pendente avanti il Tribunale Di Monza – R.G. n. 1111/10 Giudice: Dott. Litta Modignani – il pagamento da parte del Comune di Sesto San Giovanni a favore dei signori Serra e Usai di una somma onnicomprensiva di € 5.700,00, comprensiva di oneri di legge, nonché il pagamento del saldo delle competenze liquidate al CTU con versamento diretto a favore del geom. Cattaneo, importi tutti convenuti a titolo puramente transattivo della vertenza di causa essendo frutto delle reciproche concessioni tra le parti, senza che gli importi indicati costituiscano in alcun modo riconoscimento di debito da parte del Comune di Sesto San Giovanni e senza avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, causa o ragione connessa direttamente o indirettamente ai fatti indicati in causa.
2. Di confermare il mandato già conferito l'avv. Adriano Pilia dello Studio Legale Associato Pilia-Pelliccia di Milano C.so di Porta Vittoria,18 per la causa R.G. n. 1111/10 Tribunale di Monza anche con riferimento alla transazione in oggetto, incaricandolo di provvedere alla predisposizione dell'atto transattivo.
3. Di autorizzare il Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali alla sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto..
4. Di demandare a successiva determinazione l'assunzione della spesa occorrente e la liquidazione degli importi convenuti in via transattiva.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 14 aprile 2010 veniva notificato l'atto (n. protocollo generale n. 33091) di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Monza nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, relativamente al ricorso RG. N. 1111/10 promosso dai Signori Serra Giuseppa, Serra Battistina e Usai Giuseppe per nominare un consulente tecnico d'ufficio ed accertare la causa delle infiltrazioni provenienti dalla scuola elementare Oriani di proprietà comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 4.5.2010 e la successiva Determinazione dirigenziale n. 36 del 10.5.2010 veniva autorizzata la costituzione in giudizio e conferito l'incarico legale allo Studio Legale Associato degli avv.ti Pilia e Pelliccia di Milano.

Il Giudice del Tribunale di Monza nominava il CTU nella persona del geom. Silvio Cattaneo che in data 21 maggio u.s., iniziava le operazioni peritali svolgendo il relativo sopralluogo.

Per il Comune di Sesto San Giovanni veniva nominato quale Consulente tecnico di parte (CTP) l'ing. Andrea Zuccoli in relazione alle funzioni di Direttore del Settore Demanio, Patrimonio comunale e Impianti.

In data 16.11.2010 il CTU ha concluso le operazioni peritali depositando la propria relazione.

Nella perizia che si allega alla presente relazione, risultano individuate due cause delle infiltrazioni consistenti, l'una nella natura costruttiva della parete di proprietà dei ricorrenti, l'altra imputabile al Comune e consistente nella presenza di una aiuola a verde dotata di impianto di irrigazione in adiacenza al muro di confine.

Il CTU ha, inoltre, indicato i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni, precisando a quali soggetti spetta la loro esecuzione e stabilendo a carico del Comune i lavori relativi alla rimozione delle piante rampicanti, all'eliminazione del sistema di irrigazione, all'eliminazione dell'aiuola a raso ed alla sua chiusura con asfalto.

Le indicazioni ed i rilievi del CTU sono state riconosciute come fondate dal CTP del Comune che quale Direttore del Settore Demanio, Patrimonio comunale e Impianti si è assunto gli oneri dell'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni a noi attribuite.

Lo stesso CTU, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal Giudice, si è fatto inoltre promotore di un tentativo di bonaria definizione della controversia, dando indicazioni per una collaborazione sinergica delle parti nell'esecuzione dei lavori individuati come necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.

Tra le stesse parti ed i rispettivi CTP, quindi, è stata definita una soluzione tecnica in via bonaria alla vertenza, di cui il CTU ha dato atto unitamente al corretto adempimento da parte del Comune delle opere indicate a nostro carico, ultimate in data 14.9.2010 secondo quanto concordato direttamente con il Settore Demanio, Patrimonio comunale e Impianti.

In conseguenza alla risoluzione delle questioni tecniche relative all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, seguendo anche le indicazioni iniziali del Giudice, i signori Serra e Usai, tramite il proprio legale, hanno espresso la volontà di concludere bonariamente la controversia.

A tal fine gli stessi hanno fatto pervenire allo studio degli avv.ti Pilia e Pelliccia una loro proposta transattiva per un importo complessivo di Euro 5.700,00 oltre al saldo dovuto al CTU.

Più precisamente i ricorrenti richiedono il ristoro in via transattiva di una somma complessiva di € 3.700,00 per indennizzi delle spese tecniche corrisposte al proprio CTP, per le anticipazioni al CTU e per spese legali, il tutto già comprensivo di oneri di legge, oltre ad una somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni. Resterebbe, inoltre a carico del Comune il pagamento del saldo dovuto al CTU pari ad € 249,60, da versarsi direttamente a questi.

La proposta pervenuta è stata valutata positivamente sotto l'aspetto tecnico dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio comunale e Impianti e quindi sottoposta al parere del Servizio Legale.

Quest'ultimo ha evidenziato direttamente al nostro legale esterno sia l'esigenza di una più esaustiva puntualizzazione della voce relativa al risarcimento danni, in modo da comprendere tutti i danni causati dalle infiltrazioni e non i soli lavori da effettuare nell'appartamento; sia la necessità di formalizzare la proposta in un testo da sottoporre all'autorizzazione della Giunta Comunale.

La proposta è stata comunque valutata positivamente per gli aspetti legali anche sotto il profilo dei maggiori costi e spese che deriverebbero al Comune dalla prosecuzione del contenzioso giudiziale; questo, infatti, risulterebbe protratto in modo del tutto temerario in considerazione del fatto che la perizia del CTU ha accertato la responsabilità del Comune nella causazione del danno con l'ulteriore effetto di rendere altamente probabile una conseguente azione per il risarcimento danni di cui l'accertamento tecnico preventivo costituisce solo il presupposto.

In accoglimento dei rilievi formulati, il legale dei signori Serra e Usai ha fatto pervenire la proposta di accordo riveduta e corretta agli avv.ti Pilia e Pelliccia che in data 21.3.2011 hanno provveduto a trasmettercela dopo verifica per le parti di competenza.

Visto quanto sopra relazionato, si propone:

1. Di approvare la proposta di accordo transattivo formulata dai signori Serra e Usai a seguito dei contatti intercorsi tra le parti e che prevede per la composizione bonaria della controversia di cui alla causa civile per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc pendente avanti il Tribunale Di Monza – R.G. n. 1111/10 Giudice: Dott. Litta Modignani – il pagamento da parte del Comune di Sesto San Giovanni a favore dei signori Serra e Usai di una somma amnicomprensiva di € 5.700,00, comprensiva di oneri di legge, nonché il pagamento del saldo delle competenze liquidate al CTU con versamento diretto a favore del geom. Cattaneo, importi tutti convenuti a titolo puramente transattivo della vertenza di causa essendo frutto delle reciproche concessioni tra le parti, senza che gli importi indicati costituiscano in alcun modo riconoscimento di debito da parte del Comune di Sesto San Giovanni e senza avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, causa o ragione connessa direttamente o indirettamente ai fatti indicati in causa.
2. Di confermare il mandato già conferito l'avv. Adriano Pilia dello Studio Legale Associato Pilia-Pelliccia di Milano C.so di Porta Vittoria,18 per la causa R.G. n. 1111/10 Tribunale di Monza anche con riferimento alla transazione in oggetto, incaricandolo di provvedere alla predisposizione dell'atto transattivo.
3. Di autorizzare il Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali alla sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto.
4. Di demandare a successiva determinazione l'assunzione della spesa occorrente e la liquidazione degli importi convenuti in via transattiva.

Sesto San Giovanni, 22 marzo 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE
E IMPIANTI
(Dott. Ing. Andrea Zuccoli)

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

COMUNE di SESTO SAN GIOVANNI (C.F.: 02253930156), in persona del Dott. Massimo Piamonte, a ciò autorizzato giusta delibera di G.C. n. ____ del _____, con sede in P.zza della Resistenza n. 5, 20099 Sesto San Giovanni,

e

Sigg.ri SERRA Giuseppina (C.F. _____), **SERRA Battistina** (C.F. _____) e **USAI Giuseppe** (C.F. _____) residenti in Sesto San Giovanni, Via

PREMESSO

- che i sigg.ri Serra – Usai sono proprietari di un appartamento in Sesto San Giovanni Via Monte San Michele n. 39/41;
- che gli stessi sigg.ri Serra – Usai, lamentando infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro perimetrale di detto appartamento confinante con la Scuola Elementare "B.Oriani" di proprietà comunale, hanno promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Monza al fine di far accertare le cause delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni derivati all'appartamento di loro proprietà;
- che nel procedimento promosso e rubricato al RGN. 1111/10 il Comune di Sesto San Giovanni si è costituito in giudizio al fine di prendere parte alle relative operazioni peritali e verificare in contraddittorio le circostanze dedotte nel ricorso notificato dai sigg.ri Serra – Usai;
- che all'udienza stabilita il Presidente del Tribunale di Monza ha nominato consulente tecnico di ufficio il geom. Silvio Cattaneo;
- che a seguito del sopralluogo esperito in loco alla presenza dei consulenti di parte, rispettivamente ing. Andrea Alfredo Zuccoli per il Comune di Sesto San

Giovanni e arch. Spiridione Solito per i sigg.ri Serra – Usai, il CTU ha

constatato lo stato dei luoghi e le cause delle infiltrazioni lamentate;

- che le parti a fronte di quanto rilevato hanno ritenuto di definire bonariamente la vertenza inter partes;
- che il procedimento rubricato al RGN. 1111/2010 è stato pertanto dichiarato concluso con provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza del 18.11.2010 che ha preso atto della composizione bonaria della vertenza raggiunta direttamente tra le parti;

ciò premesso tra il Comune di Sesto San Giovanni ed i sigg.ri Serra Giuseppina, Serra Battistina e Usai Giuseppe come in atti

SI CONVIENE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- 2) Il Comune di Sesto San Giovanni ha provveduto a rimuovere l'impianto di irrigazione posizionato a contatto della parete perimetrale dell'appartamento di proprietà dei sigg.ri Serra – Usai ed a consentire agli stessi gli interventi occorrenti ad impermeabilizzare la parete ammalorata eseguendo gli scavi a ciò necessari.
- 3) Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a corrispondere ai sigg.ri Serra – Usai, che accettano a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o richiesta per i fatti dedotti nel procedimento promosso avanti al Tribunale di Monza, la somma complessiva di € 5.700,00 forfettariamente determinata e comprensiva sia delle spese di ripristino dell'appartamento ammalorato a seguito delle infiltrazioni (pari ad € 2.000,00) sia delle spese tecniche e legali di parte sostenute per la vicenda in esame e documentate con le relative fatture.

- 4) Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a provvedere inoltre a versare direttamente al CTU incaricato il residuo importo dovuto secondo quanto liquidato dal Presidente del Tribunale di Monza con provvedimento del 18.11.2010 e come da fattura pro forma del 19.11.2010 emessa dal CTU medesimo.
- 5) Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere per i fatti dedotti avanti al Tribunale di Monza nel procedimento rubricato al RGN. 1111/2010 e/o per fatti comunque connessi o relativi.
- 6) Sottoscrivono la presente transazione i legali delle parti per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L. Forense.

Sesto San Giovanni lì,

Signori:

Comune Di Sesto San Giovanni

(Giuseppina Serra)

(dott. Massimo Piamonte)

(Battistina Serra)

(Giuseppe Serra)

Per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale

(Avv. Cristina Ulgheri)

(Avv. Adriano Pilia)

(Avv. Cristina Pelliccia)